



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

IL SINDACO

Prot. n. 4968

ORDINANZA N. 33

Vista la comunicazione del Veterinario Dirigente del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine animale dell'AREA VASTA TERRITORIALE N. 3 di Camerino in data 23.11.2015 prot. 2/290/170/2-142908 – Prot. Comune n. 4968 del 27.11.2015, riguardante la visita delle carni dei suini macellati per uso famiglia e dei cinghiali abbattuti durante la stagione venatoria.

Visto l'art. 13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni, del 20.12.1928, n. 3298.

Vista l'ordinanza del Ministero della Sanità del 30 ottobre 1958 - misure cautelari contro la diffusione della trichinellosi.

Visto il D.lgs. n. 333 del 01.09.1998 sulla protezione degli animali durante la macellazione.

Visto il Reg. Ce 1099/2009.

Vista l'Ordinanza Ministero Salute 12.04.2008.

Visto l'art. 38 della legge 142/1990.

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000.

Riconosciuta la necessità di adottare i provvedimenti necessari a garantire la pubblica salute contro il pericolo derivante dal consumo di carni non idonee di suino e di cinghiale,

ORDINA

- 1) – Dal 1 dicembre 2015 al 29 febbraio 2016 è consentita la macellazione a domicilio dei suini destinati esclusivamente al consumo familiare.
- 2) – Gli interessati, prima della macellazione, devono contattare il veterinario (Dr. Barboni tel.3478887838) per il nulla osta alla macellazione e devono fissare d'accordo con il veterinario la data di macellazione e devono fissare d'accordo con il veterinario la data di macellazione. L'allevatore deve annotare nel registro di carico e scarico la data di macellazione o di vendita, il numero di capi, la categoria, il sesso, le eventuali marche auricolari dei soggetti avviati alla macellazione e il nome dell'acquirente.
- 3) – E' fatto obbligo che i suini macellati per il consumo familiare siano sottoposti alla visita sanitaria ed all'esame trichinoscopico. Inoltre tutti i cinghiali abbattuti come previsto dal D.P.G.R. N. 114 del 2 settembre 1999 debbono essere sottoposti all'esame trichinoscopico.
- 4) – All'atto della visita, unitamente all'autorizzazione sanitaria è obbligatorio portare i seguenti visceri: lingua- glottide – cuore – polmoni – fegato – milza – reni e diaframma.
- 5) – Le carni visitate potranno essere consumate dopo l'esito favorevole dell'esame trichinoscopico rilasciato dall'Istituto Zooprofilattico di Tolentino come previsto dal regolamento CE n. 2075/2005.
- 6) – I suini devono essere uccisi con mezzi eutanasi come previsto dal D.Lg. 333 del 01.09.1998 e successive modifiche; nel corso delle operazioni di macellazione si dovranno rispettare le normative vigenti per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti.
- 7) – La visita sanitaria verrà effettuata come di seguito specificato: presso gli Uffici Veterinari di Castelraimondo situati in Via Strada Camerte tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 9,00 il sabato dalle ore 8,00 alle ore 9,00 escluso i giorni festivi; presso il mattatoio di SEFRO il martedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

L'importo per i diritti della visita sanitaria è di € 8,66 (otto/66) per ogni suino macellato quale diritto sanitario previsto dal D.P.G.R. 1818 del 24.04.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

I contravventori alle presenti disposizioni incorreranno nelle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Dalla Residenza Civica

28 NOV. 2015

IL SINDACO

Giorgio Pizzi

